



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2023, n. 3

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale†
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Giondonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFERES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricamatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marini, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Ricamatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Ricamatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Ricamatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"

www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario 2023, n. 3

Editoriale

Sanzioni, ancora sanzioni: note minime sulle misure restrittive dell'Unione europea
Alessandra Zanobetti p. 1

Saggi e Articoli

Lo "spazio" del diritto penale fra soprannazionalità (dell'Unione europea) e nazionalismo (italiano) alla luce della controversa vicenda "Qatargate"
Nicoletta Parisi, Dino G. Rinoldi p. 14

Conservazione e produzione della prova digitale nella nuova disciplina europea: il potenziale disallineamento con i principi espressi dalla giurisprudenza di settore
Stefano Busillo p. 27

Il tribunale penale misto per i crimini commessi in Kosovo (*Kosovo Specialist Chambers*): un'esperienza a cui ispirare il futuro processo di riappacificazione dell'Ucraina?
Silvia Cantoni p. 63

Il *crowdfunding* bancario-finanziario fra novità normative e profili transnazionali
Silvia Favalli p. 81

L'esercizio dei poteri di controllo dello Stato di approdo nei confronti di navi straniere destinate a sistematica attività di ricerca e soccorso marittimo di persone
Giovanni Marchiafava p. 114

Italy as an unsafe place? The protection of migrants' fundamental rights as a systemic issue in the dialogue between Courts: some recent developments
Elisa Ruozzi p. 152

Commenti e Note

Sottrazione internazionale dei minori e diritto UE: gli effetti positivi dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e della futura direttiva sulla lotta alla violenza domestica
Marta Ferrari p. 169

Limits to intra-EU free movement rights and the Common European Asylum System: remarks on the CJEU case law and the activation of temporary protection directive
Eleonora Frasca, Silvia Rizzuto Ferruzza p. 200



Twenty Years of EU Agreements on Remote Work from 2002 to 2022. What next?

p. 215

Marianna Russo

La giurisprudenza della Corte EDU sulle misure di privazione della capacità giuridica come ingerenza nei diritti tutelati dalla CEDU

p. 231

Alessandra Sardu

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU SULLE MISURE DI PRIVAZIONE DELLA CAPACITÀ GIURIDICA COME INGERENZA NEI DIRITTI TUTELATI DALLA CEDU

Alessandra Sardu*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata. – 3. L’ingerenza nel diritto ad un giusto processo. – 4. L’ingerenza nel diritto alla libertà. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Con la recente sentenza *Calvi e C.G. c. Italia*¹, la Corte Europea dei diritti dell’uomo (di seguito “Corte EDU”) ha aggiunto un importante tassello alla sua giurisprudenza in materia di misure di privazione della capacità giuridica degli individui con disabilità fisica e psichica². Si tratta di una giurisprudenza in cui sono venute in rilievo diverse misure di protezione comminate dalle autorità nazionali sulla base del proprio diritto nazionale e volte a proteggere varie forme di disabilità e patologie psichiatriche, quali ad esempio l’infermità mentale³ o la prodigalità⁴.

In questi casi, la Corte EDU è stata chiamata a sindacare l’applicazione che di queste misure è stata fatta da parte delle autorità nazionali, tenute a conciliare il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione delle persone vulnerabili con le esigenze di protezione e tutela dei loro interessi concreti. Più precisamente, la Corte EDU si è trovata a verificare se la misura di privazione della capacità giuridica adottata dal giudice tutelare nei confronti dei soggetti vulnerabili dovesse essere qualificata come un’ingerenza e dunque

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* Ricercatrice (Rtd B) di Diritto Internazionale, Università di Modena e Reggio Emilia. Indirizzo e-mail: alessandra.sardu@unimore.it.

¹ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 6 luglio 2023, ricorso n. 46412/21, *Calvi e C.G. c. Italia*.

² Si vedano tra le altre Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 13 ottobre 2009, ricorso n. 36500/05, *Salontaji-Dronjak c. Serbia*; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 31 maggio 2016, ricorso n.17280/08, *A.N. c. Lituania*; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 18 maggio 2021, ricorso n. 51746/18, *M.K. c. Lussemburgo*; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 16 luglio 2009, ricorso n. 20082/02, *Zehentner c. Austria*; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 27 giugno 2008, ricorso n. 44009/05, *Shtukurov c. Russia*; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 24 settembre 1992, ricorso n.10553/83; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 3 ottobre 2019, ricorso n. 74438/14, *Nikolyan c. Armenia*; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 23 marzo 2017, ricorso n. 53251/13, *A.-M.V. c. Finlandia*.

³ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Shtukurov*, cit.

⁴ Corte europea dei diritti dell’uomo, *M.K.*, cit.

una lesione di alcuni diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito "CEDU"), qualificabili come "negative rights"⁵ o "rights to freedom from interference"⁶, quali il diritto alla vita privata.

La giurisprudenza della Corte EDU in materia di misure di privazione della capacità giuridica è sostanzialmente volta a definire gli obblighi negativi degli Stati⁷, e i limiti entro i quali l'ingerenza con i diritti della CEDU di volta in volta invocati può essere considerata legittima. In quest'articolo ci proponiamo di analizzare, senza pretesa di esaustività, questa giurisprudenza incentrata sul concetto di ingerenza limitando l'ambito della nostra indagine ad alcuni diritti sostanziali della CEDU, ossia il diritto al rispetto della vita privata⁸, il diritto al giusto processo⁹ e il diritto alla libertà¹⁰. Quest'analisi ci consentirà di comprendere il ragionamento giuridico e i principi utilizzati dalla Corte EDU per qualificare una misura di privazione della capacità giuridica come un'ingerenza illegittima¹¹.

2. L'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata

La Corte EDU ha rilevato in diverse pronunce¹² che le misure di privazione della capacità giuridica possono costituire una grave ingerenza nei confronti del rispetto della vita privata tutelato dall'art. 8 della CEDU¹³.

⁵ D. FELDMAN, *Civil Liberties and Human Rights in England and Wales*, Oxford, 2002, p.53.

⁶ D. FELDMAN, *Civil Liberties*, cit., p.53.

⁷ Per un approfondimento del tema, si vedano *ex multis* S. FREDMAN, *Human Rights Transformed*, Oxford, 2008; K. MÖLLER, *The Global Model of Constitutional Law*, Oxford, 2012; K. STARMER, *Positive Obligations under the Convention*, in J. LOWELL, J. COOPER (eds.), *Understanding Human Rights Principles*, Portland, 2001; D. HARRIS, M. O'BOYLE, E. BATES, C. BUCKLEY, *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford, 2009.

⁸ Vedi *infra* par. 2.

⁹ Vedi *infra* par. 3.

¹⁰ Vedi *infra* par. 4.

¹¹ Vedi *infra* par. 5.

¹² Si vedano tra le altre, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 settembre 2014, ricorso n. 13006/13, *Ivinović c. Croazia*, par. 35, dove la Corte ha precisato che "una misura di protezione giuridica può costituire un'ingerenza nella vita privata di tale persona, anche quando quest'ultima è stata privata solo in parte della sua capacità giuridica"; Corte europea dei diritti dell'uomo, *A.N. c. Lituania*, cit., par. 111; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukurov c. Russia*, cit., par. 83; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 22 gennaio 2013, ricorso n. 33117/02, *Lashin c. Russia*, par. 77.

¹³ Cfr. art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza". Per un'analisi approfondita di questa disposizione, si vedano, tra gli altri *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, par. 7, disponibile su <https://ks.echr.coe.int/web/echr-ks/all-case-law-guides>; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 297 ss.; L.E. PETTITI, E. DECAUX, P.H. IMBERT (sous la direction de), *La convention européenne des droits de l'homme: commentaire article par article*, Paris, 1995; S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, *Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, p. 307 ss.; W. SCHABAS, A. WILLIAM, *The European Convention on Human Rights : A Commentary*, Oxford, 2015, p. 358.

Sebbene l'art. 8 della CEDU non fornisca una definizione del concetto di "vita privata", è possibile ricostruirlo facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU¹⁴. Si tratta di una nozione ampia che "abbraccia molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona"¹⁵, e che nel caso delle misure di privazione della capacità giuridica, può essere intesa come "diritto allo sviluppo personale, inteso come personalità e autonomia personale, la possibilità di sviluppare e instaurare rapporti col mondo esterno inteso come una vita sociale privata"¹⁶. In sostanza, l'art. 8 della CEDU ha la funzione di assicurare "all'individuo una sfera nella quale egli può perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della sua personalità"¹⁷. Questa norma prevede infatti un obbligo negativo degli Stati di non ingerire arbitrariamente con la vita privata del soggetto beneficiario delle stesse¹⁸. Tuttavia, il diritto alla vita privata non è configurabile come un diritto assoluto, e pertanto può essere legittimamente limitato dagli Stati purché vengano soddisfatte le condizioni enunciate al par. 2 dell'art. 8¹⁹. Più precisamente, si deve trattare di un'ingerenza (i) prevista dalla legge, (ii) che persegua un fine legittimo e (iii) che sia necessaria in una società democratica, nel senso che deve essere proporzionata agli scopi perseguiti²⁰.

¹⁴ Si vedano, tra le altre, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 16 dicembre 1992, ricorso n.13710/88, *Niemietz c. Germania*, par. 29; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 29 aprile 2002, ricorso n. 2346/02, *Pretty c. Regno Unito*, par. 57; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 25 settembre 2018, ricorso n. 76639/11, *Denisov c. Ucraina*, par. 95; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 4 dicembre 2008, ricorsi nn. 30562/04 e 30566/04, *Marper c. Regno Unito*, par. 66; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358/12, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, par.159; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 16 dicembre 2010, ricorso n. 25579/2005, *A, B e C c. Irlanda*, par. 212.

¹⁵ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Denisov*, cit., par. 95; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Marper*, cit., par. 66.

¹⁶ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 22 novembre 2010, ricorso n. 302/02, *Jehovah's Witnesses of Moscow c. Russia*, par. 117; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 14 maggio 2008, ricorso n. 55525/00, *Hadri-Vionnet c. Svizzera*, par. 51; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Pretty*, cit., par. 61; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 3 aprile 2012, ricorso n. 41723/06, *Gillberg c. Svezia*, par. 66; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Marper*, cit., par. 66, ECHR 2008; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 20 giugno 2011, ricorso n. 31322/07, *Haas c. Svizzera*, par. 50.

¹⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukurov*, cit., par. 83.

¹⁸ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 ottobre 1994, ricorso n. 18535/91, *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, par. 31; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 22 febbraio 2018, ricorso n. 588/13, *Libert c. Francia*, par. 40 ss.

¹⁹ L'art. 8, par. 2 stabilisce che: "Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". La dottrina definisce questa tipologia di disposizione "limitation clause", in quanto le stesse contengono un numero chiuso di interessi da proteggere "capable of interfering with individual rights protected by the Convention and establish conditions of the interference", rendendo esplicito che "the individual rights concerned do not enjoy absolute protection" (Cfr. E. CANNIZZARO, F. DE VITTOR, *Proportionality in the European Convention on Human Rights*, in R. KOLB, G. GAGGIOLI (ed. by), *Research handbook on human rights and humanitarian law*, Cheltenham, 2013, p.128. Si veda anche S. GREER, *The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights*, Council of Europe Publishing, 1997, p. 14).

²⁰ Quest'interpretazione è stata affermata nella giurisprudenza della Corte EDU in diverse sentenze tra cui Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukurov*, cit., par. 85; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza

La Corte EDU in genere esamina molto rapidamente i profili della legalità dell'ingerenza e della sussistenza dell'interesse legittimo²¹. Quanto al rispetto della legalità, la Corte EDU ha chiarito che la nozione di legge “non esige soltanto l'osservanza del diritto interno, bensì concerne anche la qualità della legge, che deve essere compatibile con lo Stato di diritto”²². Nella maggior parte dei casi, si può osservare che questo requisito viene soddisfatto in quanto la misura di privazione viene compiutamente disciplinata nel diritto interno che la prevede. Nel caso *Calvi* ad esempio, viene effettuata una compiuta disamina dell'istituto dell'amministrazione di sostegno disciplinato nel codice civile italiano²³. Quanto all'accertamento del perseguimento di un fine legittimo, si può osservare che la prassi della Corte è di esaminare succintamente questo profilo²⁴, e che l'onere della prova ricade sullo Stato convenuto²⁵.

È molto più complessa invece l'analisi incentrata sul rispetto del principio di proporzionalità²⁶, che viene in rilievo nella giurisprudenza della Corte in quanto la nozione di necessità contemplata nell'art. 8, par. 2, della CEDU deve essere interpretata nel senso che l'ingerenza, per essere legittima, deve corrispondere a una pressante

del 7 dicembre 1976, ricorso n. 5493/72, *Handyside c. Regno Unito*; Corte europea dei diritti dell'uomo, 22 ottobre 1981, ricorso n. 7525/76 *Dudgeon c. Regno Unito*, par. 42 ss. Per un maggiore approfondimento del tema, si veda, tra gli altri, M.A. EISSEN, *The Principle of Proportionality in the Case Law of the European Court of Human Rights*, in R. MACDONALD, F. MATSCHER, H. PETZOLD (eds.), *The European System for the Protection of Human Rights*, Berlino, 1993, p. 125.

²¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukurov*, cit., par. 86.

²² *Guida all'articolo 8*, cit., par. 15. Sul tema, si veda anche Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 25 maggio 2021, ricorsi n. 58170/13, 62322/14 e 24969/15, *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito*, par. 332, dove viene osservato che: “The wording “in accordance with the law” requires the impugned measure to have some basis in domestic law (as opposed to a practice which does not have a specific legal basis – see *Heglas v. the Czech Republic*, no. 5935/02, § 74, 1 March 2007). It must also be compatible with the rule of law, which is expressly mentioned in the Preamble to the Convention and inherent in the object and purpose of Article 8. The law must therefore be accessible to the person concerned and foreseeable as to its effects (see *Roman Zakharov*, cited above, § 228; see also, among many other authorities, *Rotaru*, cited above, § 52; *S. and Marper*, cited above, § 95, and *Kennedy*, cited above, § 151)”.

²³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit. par. 48 ss.

²⁴ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 1° luglio 2014, ricorso n. 43835/11, *S.A.S. c. Francia*, par. 114, dove viene osservato che “La pratique de la Cour est d'être plutôt succincte lorsqu'elle vérifie l'existence d'un but légitime, au sens des seconds paragraphes des articles 8 à 11 de la Convention”.

²⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 23 febbraio 2016, ricorso n. 11138/10, *Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia*, par. 194.

²⁶ Per un approfondimento del principio di proporzionalità, si vedano *ex multis* E. CANNIZZARO, F. DE VITTOR, *Proportionality*, cit., p. 133; S. VAN DROOGHENBROECK, *La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme: prendre l'idée simple au sérieux*, Bruxelles, 2001; J. CHRISTOFFERSEN, *Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human Rights*, Leiden, 2009; J. LETWIN, *Proportionality, Stringency and Utility in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, 2023, p. 1; K. TRYKHLIB, *The principle of proportionality in the jurisprudence of the European court of human rights*, in *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series*, 2020, p. 128; P.M. HUBER, *The principle of Proportionality*, in W. SCHROEDER (ed. by), *Strengthening the rule of law in Europe: from a common concept to mechanisms of implementation*, Oxford, 2016, p. 98; P. POPELIER, C. VAN DE HEYNING, *Procedural rationality: giving teeth to the proportionality analysis*, in *European Constitutional Law Review*, 2013, p. 230; G. HUSCROFT, *Proportionality and the Relevance of Interpretation*, in G. HUSCROFT, B. MILLER, G. WEBBER (ed. by), *Proportionality and the rule of law: Rights, Justification, Reasoning*, New York, 2014, p. 186.

esigenza sociale e rimanere proporzionata al fine perseguito dalla misura²⁷. Nel valutare la sussistenza della proporzionalità dell'interferenza dello Stato, la Corte EDU fa ricorso alla dottrina del margine di apprezzamento²⁸. A tal proposito, è stato osservato in dottrina che “the two doctrines [il principio di proporzionalità e il margine di apprezzamento] seem rather to constitute two articulations of one and the same conceptual system”²⁹. Più precisamente, con la dottrina del margine di apprezzamento la Corte riconosce che le autorità nazionali godono di una certa discrezionalità nel valutare lo standard di protezione da accordare all'interesse che ritengono di tutelare attraverso la comminazione della misura di privazione, e che si trovano in una posizione migliore rispetto a una giurisdizione internazionale per valutare i bisogni e le condizioni locali, riproponendo quella giurisprudenza che fa riferimento al c.d. “direct democratic legitimation”³⁰. In sostanza la Corte EDU ritiene che “le autorità nazionali godono del

²⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit., par. 29.

²⁸ Per un approfondimento sulla dottrina del margine di apprezzamento, si vedano, tra gli altri, A. LEGG, *The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality*, in L. GRUSZCZYNSKI, W. WERNER (ed. by), *Deference in International Courts and Tribunals: Standards of Review and Margins of Appreciation*, Oxford, 2014; R. SAPIENZA, *Sul margine di apprezzamento nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1991, p. 571; P. LAMBERT, *Marge nationale d'appréciation et contrôle de proportionnalité*, in F. SUDRE (sous la direction de), *L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 1998, p. 63; E. BREMS, *The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights: Accommodating Diversity Within Europe*, in D.P. FORSYTHE, P.C. MCMAHON (ed. by), *Human Rights and Diversity*, University of Nebraska Press, 2003, p.81; Y. ARAI-TAKAHASHI, *The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR*, Oxford, 2002; Y. ARAI-TAKAHASHI, *The defensibility of the margin of appreciation doctrine in the ECHR: value-pluralism in the European integration*, in *Revue Européenne de Droit Public*, 2001, p. 1162 ss.; P. TANZARELLA, *Il margine di apprezzamento*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione*, Bologna, 2007, p. 149 ss.; R.S.J. MACDONALD, *The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Collected Courses of the Academy of European Law*, 1992; M.R. HUTCHINSON, *The margin of appreciation doctrine in the European Court of Human Rights*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1999, p.638; H.C. YOUROW, *The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence*, Aja, 1996; J.A. BRAUCH, *The Margin of Appreciation and the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Threat to the Rule of Law*, in *Columbia Journal of European Law*, 2004, p.113; I. ARNÒ, *Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei Diritti dell'uomo*, in A. ODDENINO, E. RUOZZI, A. VITERBO, F. COSTAMAGNA, L. MOLA, L. POLI (a cura di), *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario. Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino*, Napoli, p. 7; R.S.J. MACDONALD, *The Margin of Appreciation in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione. Studi in onore di Roberto Ago*, Milano, 1987; R. DEL MORAL, *The Increasingly Marginal Appreciation of the Margin-of-Appreciation*, in *German Law Journal*, 2006, p. 7; D. SPIELMANN, *Allowing the Right Margin the European Court of Human Rights and the National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review?*, in *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 2012, p. 381; D. MC GOLDRICK, *A defence of the margin of appreciation and an argument for its application by the Human Rights Committee*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2016, p. 21.

²⁹ E. CANNIZZARO, F. DE VITTOR, *Proportionality*, cit., p. 133; Y. ARAI-TAKAHASHI, *The Margin of Appreciation*, cit., p. 14, che definisce il principio di proporzionalità come ‘the other side of the margin of appreciation’.

³⁰ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 8 luglio 2003, ricorso n. 36022/97, *Hatton e altri c. Regno Unito*, par. 97 in cui si osserva che “the National authorities have direct democratic legitimation and are, as the court has held on many occasions, in principle better placed than an International court to evaluate local needs and conditions”.

vantaggio di avere contatto diretto con le persone interessate e sono quindi in posizione privilegiata per determinare siffatte questioni”³¹, mentre il compito della Corte è piuttosto quello “di rivedere alla luce della Convenzione le decisioni prese dalle autorità nazionali nell’esercizio dei loro poteri al riguardo”³². La Corte ha avuto modo di precisare in diverse pronunce³³, che il margine di apprezzamento deve essere limitato, ed ha elencato una serie di parametri da prendere in considerazione quali (i) la natura del diritto della Convenzione che è in causa, (ii) la sua importanza per la persona, (iii) la natura delle attività limitate, (iv) la natura dello scopo perseguito dalle restrizioni. Tanto più le limitazioni della sfera privata sono gravi, tanto più sarà richiesto un esame minuzioso³⁴. Nel valutare se uno Stato sia rimasto entro i limiti del proprio margine di apprezzamento, la Corte deve tenere in particolare considerazione le garanzie procedurali che sono state eventualmente riconosciute alla persona destinataria della misura, e che consentono concretamente di valutare se il processo decisionale che ha condotto all’adozione della misura sia stato equo e tale da assicurare il rispetto degli interessi tutelati dall’art. 8³⁵. Le garanzie procedurali sono difatti considerate fondamentali per ridurre al minimo “qualsiasi rischio di arbitrarietà”³⁶ delle autorità nazionali nell’attuazione della misura. L’art. 8 della CEDU non menziona esplicitamente il concetto di “garanzie procedurali”³⁷, tuttavia è possibile ricostruire il contenuto facendo ricorso alla giurisprudenza della corte in materia. A tal proposito, può essere osservato che tra le garanzie procedurali assume particolare rilievo la circostanza che il beneficiario della misura venga ascoltato direttamente dai giudici³⁸, in modo tale che questi ultimi possano verificare la reale capacità del soggetto di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. In altri termini, la Corte EDU esige che “le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et propre à respecter comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition”³⁹. Da ciò deriva che è “la qualité du processus décisionnel” a determinare “l’étendue de la marge d’appréciation de l’Etat”⁴⁰. Come vedremo in seguito⁴¹, questo profilo si lega alle eventuali doglianze che possono essere poste sulla base dell’art. 6 della CEDU, che è volto appunto a tutelare l’equità del processo, anche se questa norma non viene sempre citata come capo autonomo di violazione ma viene talvolta assorbita nell’art.8 della

³¹ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Shtukurov*, cit., par. 87.

³² Corte europea dei diritti dell’uomo, *Shtukurov*, cit., par. 87.

³³ Si veda tra le altre Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 18 gennaio 2001, ricorso n. 27238/95, *Chapman c. Regno Unito*, par. 91; Corte europea dei diritti dell’uomo, *Calvi*, cit., par.44; Corte europea dei diritti dell’uomo, *Shtukurov*, cit., par. 88.

³⁴ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Shtukurov*, cit., par. 88.

³⁵ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 febbraio 2004, ricorso n.74969/01, *Görgülü c. Germania*, par. 52.

³⁶ Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, *Calvi*, cit., par. 53.

³⁷ Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, *Görgülü c. Germania*, cit., par. 52.

³⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 18 maggio 2021, ricorso n. 51746/18, *M.K. c. Lussemburgo*, par. 41.

³⁹ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Görgülü*, cit., par. 52.

⁴⁰ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Shtukurov*, cit., par. 89 ; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 11 ottobre 2001, ricorso n. 30943/96, *Sahin c. Germania*, par. 46.

⁴¹ Vedi *infra* par. 3.

CEDU. La Corte EDU ha talvolta sottolineato questo parallelismo che esiste tra la “protezione procedurale implicita nell’articolo 8 e la protezione esplicita contenuta nell’articolo 6 §1”⁴².

Nella valutazione del processo decisionale, la Corte EDU tiene in conto di tutti gli aspetti pertinenti della situazione concreta del soggetto alienato⁴³, al fine di comprendere se i giudici li abbiano correttamente soppesati prima di comminare la misura di protezione. Il principio di proporzionalità esige, infatti, che quando sono in gioco delle implicazioni importanti per la vita privata di una persona, “il giudice deve bilanciare scrupolosamente tutti i fattori pertinenti per valutare la proporzionalità della misura da adottare”⁴⁴. L’operazione di bilanciamento, che come osservato in dottrina appare come “a vague metaphor and an abstraction”⁴⁵, consiste in realtà nel soppesare gli interessi concorrenti per determinare quale tra essi debba prevalere, esaminando tutte le circostanze concrete del caso. La Corte deve dunque determinare “se il processo decisionale, considerato come un tutto unico, abbia garantito al ricorrente la necessaria protezione dei suoi interessi”⁴⁶.

Quest’operazione di bilanciamento consta di varie fasi, e può basarsi sull’analisi di diversi elementi. La stessa non viene sempre condotta alla stessa maniera, ma possono essere rinvenuti nella giurisprudenza della Corte degli elementi comuni alle diverse pronunce.

In primo luogo, si può osservare che la Corte effettua preliminarmente una valutazione circa la gravità dell’ingerenza, che può dipendere da vari fattori. Ad esempio nel caso *Calvi* la gravità dell’ingerenza viene ancorata al fatto che il soggetto beneficiario della protezione era stato sottoposto dall’amministratore di sostegno ad un regime di isolamento rigoroso, trovandosi nell’impossibilità di stabilire contatti con il mondo esterno, ed essendo obbligato a vivere in una residenza sanitaria assistenziale contro la propria volontà e senza poter rientrare al proprio domicilio. Difatti nonostante lo stesso non fosse stato dichiarato incapace o interdetto, si era trovato a dipendere completamente dal suo amministratore di sostegno in quasi tutti gli ambiti della sua esistenza e senza limiti di durata⁴⁷. Anche nel caso *Shtukaturov*, viene sottolineata con particolare evidenza la piena dipendenza dell’alienato dal curatore ufficiale e il fatto che la misura di protezione fosse stata comminata per un periodo indeterminato⁴⁸.

⁴² Guida all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Diritto ad un equo processo (aspetto civile), par. 94, disponibile su <https://ks.echr.coe.int/web/echr-ks/all-case-law-guides>.

⁴³ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Calvi*, cit., par. 57.

⁴⁴ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Calvi*, cit., par. 53.

⁴⁵ T. UCARYILMAZ, *The principle of proportionality in modern ius gentium*, in *Utrecht Journal of International and European Law*, 2021, p. 26; F. SCHAUER, *Proportionality and the Question of Weight*, in G. HUSCROFT, B.W. MILLER, G. WEBBER (ed. by), *Proportionality and the Rule of Law*, Cambridge, 2014, p. 178.

⁴⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 31 maggio 2016, ricorso n. 76823/12, *Alle Fall Gueye c. Italia*, par. 37.

⁴⁷ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Calvi*, cit., par. 58.

⁴⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Shtukaturov*, cit., par. 82.

In secondo luogo, la Corte EDU valuta il grado di partecipazione del soggetto alienato al processo decisionale. La partecipazione può essere dedotta da vari indici, ma sostanzialmente il nodo centrale dell'analisi della Corte EDU nel caso in cui sussistano restrizioni giuridiche è che il giudice deve avere un "contatto diretto con la persona interessata"⁴⁹. La mancanza di questo contatto, è ritenuto un indice negativo ai fini della valutazione della proporzionalità della misura.

In terzo luogo, la Corte EDU si accerta che la misura comminata sia "a misura" rispetto alle esigenze del soggetto beneficiario, conformemente alla Raccomandazione N.R. (99) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa⁵⁰, che al Principio 6 "Proportionality" richiede che la misura di protezione "should be... tailored to the individual circumstances and needs of the person concerned". Questi principi, sebbene non siano giuridicamente vincolanti, definiscono uno standard europeo comune in questo campo⁵¹. L'assenza di "una risposta su misura" può derivare sia dalla mancanza nell'ordinamento interno di forme parziali di privazione della capacità giuridica, che da una scorretta applicazione della misura di privazione come disciplinata nell'ordinamento interno. Un esempio del primo tipo è rinvenibile nel caso *A.N. c. Lituania*, in cui il soggetto beneficiario è stato sottoposto ad una misura che ha comportato un'interdizione totale in quanto il codice civile lituano, all'epoca del ricorso, distingueva esclusivamente tra piena capacità e piena incapacità, ma non prevedeva alcuna misura di privazione parziale della capacità giuridica se non nei casi di dipendenza da droga e alcool⁵². Un esempio del secondo tipo è rinvenibile nel caso *Calvi*, in cui sebbene la misura di protezione più adeguata al soggetto beneficiario, ovvero l'amministrazione di sostegno, fosse compiutamente disciplinata dal codice civile italiano, essa è stata applicata in maniera abusiva e impropria dal giudice tutelare per realizzare fini tipici di altre misure di privazione più drastiche⁵³. Questo profilo, che è centrale nel recente caso *Calvi*, merita di essere approfondito in questa sede. Prima di analizzare i fatti del caso, è opportuno soffermarsi brevemente sulla disciplina dell'istituto dell'amministrazione di sostegno per comprendere a pieno la *ratio* del ragionamento seguito dalla Corte EDU. L'istituto

⁴⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukurov*, cit., , par. 91.

⁵⁰ Cfr. Consiglio d'Europa, Raccomandazione No. R.(99) 4 del Consiglio dei Ministri agli Stati membri, *On Principles Concerning the Legal Protection of Incapable Adults*, 23 febbraio 1999, disponibile su https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e303c.

⁵¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *A.N.*, cit., par. 124 ss.

⁵² Corte europea dei diritti dell'uomo, *A. N.*, cit., par. 124: "In case of mental illness, Article 2.10 of the Lithuanian Civil Code at that time distinguished only between full capacity and full incapacity, but did not provide for any "borderline" situation other than for drug or alcohol addicts (see paragraph 33 above). At this juncture, the Court considers that where a measure of protection is necessary it should be proportionate to the degree of capacity of the person concerned and tailored to his individual circumstances and needs (see Principle 6 of Recommendation No. R (99) 4, paragraph 68 above). Contrary to this standard, Lithuanian legislation did not provide for a tailor-made response. The Court thus finds that the guardianship regime was not geared to the applicant's individual case but entailed restrictions automatically imposed on anyone who had been declared incapable by a court".

⁵³ Corte europea dei diritti dell'uomo *Calvi*, cit., par. 47 ss.

dell'amministrazione di sostegno è disciplinato nel codice civile agli artt. 404 e ss.⁵⁴ ed è stato introdotto dalla L. n. 6 del 2004. Questa misura viene disposta dal giudice tutelare nei confronti di persone prive in tutto o in parte della loro autonomia, al fine di fornire loro un sostegno nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire⁵⁵. Questa misura si è andata così ad affiancare alle altre misure di protezione previste nel codice, ossia l'interdizione e l'inabilitazione, distinguendosi tuttavia da queste ultime in quanto non attribuisce al soggetto uno status di incapacità totale o parziale, ma gli consente di conservare la propria capacità d'agire limitatamente a quegli atti che non richiedono l'assistenza dell'amministratore di sostegno e che sono specificamente individuati nell'oggetto del mandato di quest'ultimo⁵⁶. Essa si connota per la flessibilità e l'agilità della relativa procedura applicativa, che consente al giudice tutelare di graduare i limiti della sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno⁵⁷. La vicenda alla base del caso *Calvi* prende l'avvio dalla domanda di nomina di un amministratore di sostegno presentata dalla sorella del ricorrente C.G. al giudice tutelare di Milano, motivata sulla base del fatto che C.G. avrebbe posto in essere dei comportamenti improntati alla prodigalità. Il giudice tutelare accoglieva tale richiesta rilevando che C.G. si trovava in una condizione di vulnerabilità, e viveva secondo "precetti francescani", conducendo una vita molto semplice e erogando cospicue donazioni di denaro nei confronti di coloro che ne avevano bisogno. Da quel momento, il ricorrente veniva sottoposto ad innumerevoli perizie psichiatriche, che tuttavia non evidenziavano tra il 2017 e il 2018 alcuna patologia psichiatrica, tant'è che C.G. e la sorella chiedevano al giudice di porre fine alla misura di sostegno. Questa richiesta tuttavia non veniva accolta dal giudice sulla base di un rapporto negativo dei servizi sociali, nel quale si sosteneva che C.G. non era in grado di comprendere che era esposto al rischio che si abusasse della sua debolezza a causa della sua generosità, che lo stesso rifiutava qualsiasi aiuto volto a eliminare l'insalubrità del

⁵⁴ L'art. 404 del c.c. prevede che "la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". Per un approfondimento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si vedano tra gli altri R. ROSSI, *Amministrazione di sostegno: questioni e soluzioni*, Milano, 2019; I. PRISCO, *Amministrazione di sostegno e atti personalissimi*, Napoli, 2018; G. BONILINI, F. TOMMASEO, *Dell'amministrazione di sostegno*, Milano, 2018; G. FERRANDO (a cura di), *Amministrazione di sostegno: interdizione, inabilitazione, incapacità naturale*, Bologna, 2012; F. TAKANEN, *Amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione*, Milano, 2019; G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2022; M. PIZZI, *I doveri dell'amministrazione di sostegno: autodeterminazione e protezione del soggetto fragile*, Milano, 2019; M. TAMPIERI, *Soggetti deboli e amministrazione di sostegno: prime riflessioni*, disponibile su http://amsacta.unibo.it/id/eprint/3302/2/Soggetti_deboli_e_amministrazione_di_sostegno_prime_riflessioni.pdf; M.O. ATTISANO e altri, *Tutela ed amministrazione di sostegno*, Padova, 2012; S. PATTI (a cura di), *L'amministrazione di sostegno*, Milano, 2005; A. TURCO, *L'amministrazione di sostegno: novella e sistema*, Napoli, 2010; F. SASSANO, *Manuale pratico dell'amministrazione di sostegno*, Rimini, 2023.

⁵⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo *Calvi*, cit., par.47.

⁵⁶ Corte Costituzionale, sentenza del 9 dicembre 2005, n. 440.

⁵⁷ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 22 aprile 2009, n. 9628; Corte di Cassazione, 26 ottobre 2011, n. 22332; Corte di Cassazione, sentenza del 1 marzo 2010, n. 4866; Corte di Cassazione, sentenza del 12 giugno 2006, n. 3584.

luogo in cui viveva e che metteva a rischio la propria incolumità spostandosi in bicicletta nonostante fosse quasi cieco. Dal 2020 il giudice tutelare estendeva il mandato dell'amministratore di sostegno a tutti gli aspetti della vita di C.G., fino al punto di conferirgli il potere di decidere la soluzione abitativa più adatta al ricorrente, ritenendo che la sicurezza fisica e il benessere di quest'ultimo fossero gravemente compromessi. Nonostante i rapporti medici avessero fino ad allora rilevato l'assenza di patologie psichiatriche, nel settembre 2020 un perito nominato dal giudice tutelare riscontrava che C.G. soffriva di un disturbo di personalità ossessivo - compulsivo, al quale si aggiungevano degli aspetti depressivi, e che si trovava in uno stato di malessere in ragione di richieste di denaro che gli pervenivano e per le condizioni igieniche molto scarse in cui viveva. Di conseguenza, il perito disponeva che C.G. fosse collocato in una residenza sanitaria assistenziale, nonostante l'esplicito rifiuto del ricorrente. La vicenda di C.G. acquisiva un notevole rilievo mediatico a seguito di un servizio televisivo de Le Iene, che metteva in discussione la legalità del ricovero nella residenza sanitaria assistenziale e raccontava il dramma umano vissuto dal ricorrente. Da quel momento, l'amministratore di sostegno, asserendo di dover proteggere la storia personale di C.G., impediva a quest'ultimo qualsiasi contatto con terze persone. Interveniva nella vicenda anche il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, che rivolgeva una raccomandazione alla procura di Lecco chiedendo di intercedere affinché il giudice tutelare effettuasse una rivalutazione completa del contesto di vita di C.G. nella residenza sanitaria, dove veniva sottoposto ad un vero e proprio "internamento"⁵⁸. Difatti, la misura dell'amministrazione di sostegno a cui era sottoposto, come concretamente realizzata, appariva piuttosto come una misura di segregazione. Il Garante osservava altresì che tale misura comprometteva gravemente "la protezione dei principi relativi all'autodeterminazione e alla libertà di compiere le proprie scelte"⁵⁹. Nell'esaminare minuziosamente tutte le circostanze concrete del caso⁶⁰, la Corte EDU rilevava che nonostante l'amministrazione di sostegno non potesse comportare una totale privazione della capacità di esercizio del soggetto beneficiario⁶¹, il ricorrente si era invece trovato a dipendere completamente dal suo amministratore di sostegno in quasi tutti gli ambiti e senza alcun limite di durata⁶², sebbene non fosse stato sottoposto alla misura di protezione per un'alterazione delle sue facoltà mentali, ma meramente per eccessiva prodigalità. Alla luce di queste considerazioni, la Corte EDU riteneva che le corti italiane avevano abusato della flessibilità dell'amministrazione di sostegno per perseguire finalità che "la legge italiana attribuisce, con limiti molto rigorosi, alla T.S.O."⁶³, istituito con finalità e

⁵⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit., par. 36 ss.

⁵⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit., par. 36 ss.

⁶⁰ Non potendo esaminare in questa sede gli aspetti processuali della vicenda, si rinvia ai par. 64 ss. della sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit.

⁶¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit., par. 48.

⁶² Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit., par. 58.

⁶³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit., par. 58.

procedure applicative differenti⁶⁴, eludendo il quadro legislativo di quest'ultimo mediante il ricorso abusivo all'amministrazione di sostegno⁶⁵. Pertanto, le corti italiane non avevano garantito un giusto equilibrio tra rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona con le esigenze di protezione di quest'ultimo. Nello specifico, veniva rilevato che “non esistevano, nel procedimento interno, garanzie effettive proprie a prevenire gli abusi, come richiedono le norme del diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo, che avrebbero potuto assicurare, nel caso di specie, che fossero presi in considerazione i diritti, la volontà e le preferenze del secondo ricorrente”⁶⁶. Il ricorrente, infatti, non aveva potuto partecipare alle decisioni che erano state prese durante il procedimento innanzi al giudice tutelare, era stato ascoltato soltanto una volta nel corso della sua permanenza nella RSA, dove era stato altresì privato di qualsiasi contatto esterno, e tutte le decisioni inerenti alla sua esistenza venivano assunte dall'amministratore di sostegno. Tutto ciò si poneva in contrasto con quanto affermato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti nel suo rapporto sulla visita periodica condotta in Italia nel 2022⁶⁷, in cui si raccomandava ai giudici tutelari di compiere delle visite regolari ai residenti delle residenze sanitarie assistenziali sottoposti alle misure di sostegno. La Corte EDU richiamava altresì le osservazioni finali del Comitato dei diritti delle persone con disabilità relative al rapporto iniziale dell'Italia⁶⁸, che in relazione all'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁶⁹ aveva stigmatizzato l'utilizzo della prassi della decisione sostitutiva diffusa nell'ambito dell'amministrazione di sostegno ed aveva raccomandato alle autorità di abrogare “tutte le leggi che autorizzano questo tipo di prassi decisionale da parte dei tutori legali, e di

⁶⁴ L'acronimo T.S.O. sta per trattamento sanitario obbligatorio, istituto disciplinato dagli artt. 33-35 della l. n. 833/1978. Questa legge disciplina i casi e le condizioni sulla base dei quali possono essere disposti dall'autorità sanitaria degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori, che conformemente all'art. 32 della Cost., devono comunque svolgersi nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura (Cfr. art. 33 della l. n. 833/1978). Tali misure possano essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale (Cfr. art. 34, co.2, l. n. 833/1978). Per un approfondimento dell'istituto, si vedano, *ex multis*, L. MEZZETTI, A. ZAMA, *Trattamenti sanitari obbligatori*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XV, Torino, 1999, p. 337; S.P. PANUNZIO, *Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni)*, in *Diritto e società*, 1979, p. 875 ss.; A. SIMONCINI, E. LONGO, *Art. 32*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, p. 666; M. LUCIANI, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Diritto e società*, 1980, p. 769 ss.; D. VINCENZI AMATO, *Tutela della salute e libertà individuale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1982, p. 2462 ss.; B. CARAVITA, *Art. 32*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, p. 215 ss.; E. CAVASINO, *Trattamenti sanitari obbligatori*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, VI, Milano, 2006, p. 5961 ss.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit., par. 60.

⁶⁷ Alcuni estratti del rapporto sono pubblicati al par. 14 ss. della sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit.

⁶⁸ Alcuni estratti delle osservazioni finali del Comitato dei diritti delle persone con disabilità (documento CRPD/C/SR.283 e 284) sono pubblicati ai par. 10 ss. della sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, *Calvi*, cit.

⁶⁹ Per un approfondimento si veda S. MARCHISIO e al. (a cura di), *Commentario alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, Roma, 2010.

adottare e applicare dei dispositivi di assistenza alla presa delle decisioni”⁷⁰. Pertanto, la Corte concludeva ritenendo che sebbene l’ingerenza perseguisse lo scopo legittimo di proteggere il benessere del secondo ricorrente, “essa non era tuttavia, in riferimento alla gamma delle misure che le autorità potevano adottare, né proporzionata né adeguata alla sua situazione individuale”, e dunque “non è rimasta entro i limiti del margine di apprezzamento di cui le autorità giudiziarie beneficiavano nel caso di specie”⁷¹. Con il caso *Calvi*, dunque, la Corte EDU ha aggiunto un importante tassello alla sua giurisprudenza in materia di misure di privazione della capacità giuridica, analizzando compiutamente il tema del ricorso abusivo alle misure di privazione della capacità giuridica in connessione alla violazione del diritto al rispetto della vita privata.

3. L’ingerenza nel diritto ad un giusto processo

L’equità del procedimento instaurato dalle corti interne per comminare le misure di privazione della capacità giuridica, che è centrale nell’analisi della Corte EDU per la violazione dell’art. 8 della CEDU, viene in taluni casi anche in rilievo sotto il profilo dell’art. 6 della CEDU⁷². L’art. 6 della CEDU viene considerato nella sua accezione “civile”⁷³. La finalità di questa norma è di assicurare a tutti il diritto ad un tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto⁷⁴. Questa norma viene invocata “by anyone who considers on arguable grounds that an interference with the exercise of his or her (civil) rights is unlawful and complains that no possibility was afforded to submit that claim to a court meeting the requirements of article 6”⁷⁵.

Nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di privazione della capacità giuridica, talvolta l’analisi dell’art. 6 della CEDU assorbe anche possibili *claims* sollevati

⁷⁰ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Calvi*, cit., par.62.

⁷¹ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Calvi*, cit., par.64.

⁷² Per un’analisi approfondita del diritto ad un giusto processo, si vedano *ex multis* P. LEANZA, P. ONDREJ PRIDAL, *The right to a Fair Trial Article 6 of the European Convention on Human Rights*, Alphen Aan Den Rijn, 2014; D. WEISSBRODT, *International Fair Trial Guarantees*, in A. CLAPHAM, P. GAETA (ed. by), *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford, 2014; P. HIRVELÄ, PÄIVI, H. SATU, *Right to a Fair Trial : A Practical Guide to the Article 6 Case-law of the European Court of Human Rights*, Cambridge, 2021; A. SAMARTZIS, *Weighing Overall Fairness: A Critique of Balancing under the Criminal Limb of Article 6 of the European Convention on Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, 2021, p. 409; A. BÅRDSSEN, *Reflections on "fair Trial" in Civil Proceedings According to Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights*, in *Scandinavian Studies in Law*, 2007, p. 99 ; A.R.MOWBRAY, E. COOKE, *Article 6: Right to a Fair Trial*, in *Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights*, Oxford, 2004, p. 97; W.A. SCHABAS, *The European Convention*, cit., p. 272 ss.

⁷³ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 24 ottobre 1979, ricorso n. 6301/73, *Winterwerp c. Paesi Bassi*, par. 73.

⁷⁴Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 12 febbraio 1975, ricorso n. 4451/70, *Golder c. Regno Unito*, par. 36: “the Article embodies the ‘right to a court’, of which the right of access, that is the right to institute proceedings before courts in civil matters, constitutes one aspect only”.

⁷⁵ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 settembre 2010, ricorso n. 17931/07, *Garzičić v. Montenegro*, par. 30.

sulla base dell'art. 13 della CEDU⁷⁶ che tutela il diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale. Questo è dovuto al fatto che il diritto di accesso alla giustizia si sovrappone in parte al diritto ad un rimedio effettivo⁷⁷, e la tendenza è di integrarli l'uno con l'altro⁷⁸. Ad esempio nel caso *Salontaji-Drobnjak c. Serbia*, il ricorrente lamentava ai sensi dell'art. 13 che non gli era stata concessa la possibilità di appellare la sentenza con cui era stata limitata parzialmente la sua capacità d'agire⁷⁹. La Corte EDU non ha esaminato questo profilo ai sensi dell'art. 13 della CEDU ritenendo che potesse essere assorbito dall'art. 6 della CEDU.

La Corte EDU ha inoltre osservato che sussiste una connessione tra l'art. 6 e l'art. 5 della CEDU. Difatti, in alcuni casi è stato rilevato che talune doglianze sollevate ai sensi dell'art. 6 della CEDU, qualora si trattava di procedimenti che riguardavano la detenzione dei soggetti alienati, erano state esaminate ai sensi dell'art. 5 della CEDU, ma che sussisteva una marcata analogia tra le garanzie "procedurali" di cui all'art. 5, parr. 1 e 4, con quelle dell'art. 6, par. 1, della CEDU⁸⁰. Per questa ragione, al fine di decidere se la procedura di interdizione fosse stata "equa", la Corte EDU poteva prendere in considerazione la sua giurisprudenza sull'art. 5, par. 1, lett. e), e sull'art. 5, par. 4, della CEDU⁸¹.

Il diritto di accesso ad un tribunale, che non è assoluto⁸², può subire delle restrizioni nel caso in cui un soggetto sia sottoposto a misure di protezione. Tuttavia, queste limitazioni non possono "restrict or reduce the access left to the individual in such a way or to such an extent that the very essence of the right is impaired"⁸³. Nell'accertare se vi sia stata ingerenza con il diritto di accesso ad un tribunale tutelato dall'art. 6, par. 1, della CEDU, la Corte articola il proprio ragionamento in *step* logici del tutto assimilabili a quelli che abbiamo riscontrato nel paragrafo precedente in merito all'analisi dell'art. 8 della CEDU. Difatti, la Corte EDU per valutare la legittimità dell'ingerenza col diritto ad un equo processo richiede che la stessa sia (i) prevista dalla legge, (ii) persegua un interesse legittimo, (iii) e che esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine desiderato⁸⁴. Mentre il ragionamento espresso nel paragrafo precedente circa la legalità della misura può essere trasposto *tout court* in questa sede, si può invece riscontrare un differenza per quanto riguarda l'accertamento dell'interesse perseguito

⁷⁶ Cfr. art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".

⁷⁷ Sul punto si veda A. MARCHESI, *La protezione internazionale dei diritti umani*, Torino, 2021, p. 101.

⁷⁸ R. PISILLO-MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*, Torino, 2020, p. 271 ss.

⁷⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Salontaji-Drobnjak c. Serbia*, cit., par. 146, in cui viene osservato che "the proceedings resulting in the partial deprivation of his legal capacity had not provided him with an effective remedy for the violation of his private life, and that his subsequent attempts to have this decision reviewed were all rejected without having been considered on their merits".

⁸⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukaturov*, cit., par. 66.

⁸¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukaturov*, cit., par. 66.

⁸² W.A. SCHABAS, *The European convention*, cit., p. 285.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Salontaji-Drobnjak c. Serbia*, cit., par. 134.

dalla misura. Difatti l'art. 6 della CEDU, a differenza dell'art. 8 della CEDU, non è qualificabile come una *limitation clause*⁸⁵, dal momento che non contiene un elenco di interessi ritenuti legittimi. Per questa ragione, anche in questo caso, nell'accertare la proporzionalità della misura, la Corte EDU fa applicazione della teoria del margine di apprezzamento⁸⁶, che può consistere nella predisposizione dei "necessari aggiustamenti procedurali volti ad assicurare la buona amministrazione della giustizia, la protezione della salute della persona interessata"⁸⁷. Tuttavia, il margine di apprezzamento non può estendersi fino al punto di "inficiare la vera essenza del diritto del ricorrente ad un equo processo come garantito dall'art. 6 della Convenzione"⁸⁸. Per accertare se le autorità interne sono rimaste entro i limiti del loro legittimo margine di apprezzamento, la Corte prende in considerazione "tutti i fattori rilevanti (quali la natura e la complessità della questione dinanzi alle corti interne, cosa fosse in gioco per il ricorrente, se la sua presenza fisica rappresentasse una minaccia per altri o per se stesso, ecc.)"⁸⁹.

L'equità della procedura, dal punto di vista dell'art. 6 della CEDU⁹⁰, viene misurata valutando la sussistenza di alcune garanzie procedurali. A tal proposito, si può osservare che queste ultime corrispondono sostanzialmente a quelle che la Corte EDU considera per valutare l'equità della procedura ai sensi dell'art. 8 della CEDU. Quest'analogia viene peraltro messa in risalto anche dalla Corte EDU, che ha osservato che le garanzie procedurali sulle quali il procedimento di interdizione deve basarsi sono implicite nell'art. 8 ed esplicite nell'art. 6 della CEDU⁹¹.

Difatti, anche nell'accertamento dell'equità del processo di interdizione sulla base dell'art. 6 della CEDU, assume centralità la valutazione della partecipazione del ricorrente al procedimento di interdizione. A tal proposito, la Corte EDU afferma che "there is the importance of ensuring the appearance of the fair administration of justice and a party to civil proceedings must be able to participate effectively, *inter alia*, by being able to put forward the matters in support of his or her claims"⁹². Ad esempio, viene considerata una violazione dell'equo processo la decisione del giudice di decidere il caso esclusivamente sulla base di prove documentali, senza avere un contatto visivo con il beneficiario della misura di protezione⁹³. A questo proposito, in diverse pronunce la Corte EDU sottolinea l'importanza della partecipazione dell'alienato al processo di interdizione, rispetto al quale egli esercita un doppio ruolo essendo al tempo stesso la parte interessata e l'oggetto principale della valutazione della Corte⁹⁴. Pertanto la

⁸⁵ E. CANNIZARO, F. DE VITTOR, *Proportionality*, cit., p. 128 ss.

⁸⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukatur*, cit., par. 67.

⁸⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukatur*, cit., par. 68.

⁸⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukatur*, cit., par. 68; Corte europea dei diritti dell'uomo, *A.N.*, cit., par. 90 ss.; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Salontaji-Drobnjak*, cit., par. 134.

⁸⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukatur*, cit., par. 68.

⁹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukatur*, cit., par. 70.

⁹¹ *Guida all'art. 6*, cit., par. 94.

⁹² Corte europea dei diritti dell'uomo, *A. N.*, cit., par. 91.

⁹³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukatur*, cit., par. 63.

⁹⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukatur*, cit., par. 72; Corte europea dei diritti dell'uomo, *A.N.*, cit., par. 96.

partecipazione del soggetto vulnerabile viene considerata necessaria per consentire al giudice di avere con lo stesso un contatto visivo diretto al fine di “question him from a personal opinion about his mental capacity”⁹⁵.

La mancata partecipazione dell’alienato al processo di interdizione rileva anche sotto il profilo del difetto nella realizzazione del contraddittorio, che è una garanzia fondamentale del giusto processo⁹⁶. Ad esempio nel caso *A.N. c. Lituania*, stante l’assenza del soggetto beneficiario della misura di protezione, il contraddittorio non si ritiene integrato nemmeno con la partecipazione del tutore del soggetto beneficiario e con quella del pubblico ministero⁹⁷.

La Corte EDU ritiene violata l’equità del procedimento anche nel caso in cui una corte nazionale si sia determinata a comminare la misura di protezione sulla base di una perizia psichiatrica, che riporta esclusivamente quanto asserito dal tutore dell’alienato, senza chiamare il medico incaricato a testimoniare, e senza verificare che le circostanze addotte dal tutore fossero veritiere⁹⁸.

Nel caso *D.D. c. Lituania* viene invece considerata violazione dell’art. 6 il diniego delle corti nazionali di consentire al soggetto beneficiario della misura di protezione di farsi assistere da un proprio legale. La corte distrettuale di *Kaunas* aveva difatti ritenuto che il ricorrente non dovesse esercitare tale diritto in quanto nel corso del procedimento di revisione della misura in questione era già assistito dall’avvocato del suo tutore che avrebbe tutelato i suoi interessi⁹⁹. La Corte EDU ha rigettato quest’argomento osservando che “because of the conflicting interests of her and her legal guardian, her guardian’s lawyer could in no way have represented her interests properly. In the view of the Court, the interests of a fair hearing required that the applicant be granted her own lawyer”¹⁰⁰.

4. L’ingerenza con il diritto alla libertà

Nella giurisprudenza della Corte EDU le misure di privazione della capacità giuridica possono costituire un’ingerenza col diritto alla libertà tutelato dall’art. 5, par. 1¹⁰¹. L’art.

⁹⁵ Corte europea dei diritti dell’uomo, *A. N.*, cit., par. 96; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 14 febbraio 2002, ricorso n. 13469/06, *D.D. c. Lituania*, par. 120.

⁹⁶ Sul principio del contraddittorio si veda *ex multis* Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 19 settembre 2017, ricorso n. 35289/11, *Regner c. Repubblica Cieca*, par. 146 dove si afferma che “the adversarial principle and the principle of equality of arms, which are closely linked, are fundamental components of the concept of a “fair hearing” within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention. They require a “fair balance” between the parties: each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent or opponents”.

⁹⁷ Corte europea dei diritti dell’uomo, *A. N.*, cit., par. 98.

⁹⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, *A. N.*, cit., par. 99.

⁹⁹ Corte europea dei diritti dell’uomo, *D.D.*, cit., par. 43.

¹⁰⁰ Corte europea dei diritti dell’uomo, *D.D.*, cit., par. 43.

¹⁰¹ Per un approfondimento su questa disposizione, si vedano *ex multis* E. BLEICHRODT, *Right to Liberty and Security of Person (Article 5)*, in P. VAN DIJK, F. VAN HOOFF, A. VAN RIJN, L. ZWAAK, (ed. by), *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, 2006; C.A. GEARTY, *The European Court of Human Rights and the Protection of Civil Liberties: An Overview*, in *Cambridge Law Journal*, 1993, p. 89.

5 della CEDU è finalizzato principalmente a impedire privazioni della libertà arbitrarie o ingiustificate¹⁰². La Corte EDU ha interpretato questa norma non solo in termini di obblighi negativi ma anche positivi¹⁰³, osservando che “the object of [Article 8] is essentially that of protecting the individual against arbitrary interferences by the public authorities [...] Nevertheless it does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in an effective respect for family life”¹⁰⁴.

Il diritto alla libertà non è assoluto¹⁰⁵, e l’art. 5, par. 1, elenca i motivi sulla base dei quali esso può essere derogato¹⁰⁶. Nello specifico, l’art. 5, par. 1, lett. e), della CEDU annovera tra le condizioni di liceità la detenzione regolare di un alienato. Difatti, l’internamento di persone in istituti psichiatrici o assistenziali viene inteso dalla Corte EDU come suscettibile di comportare una privazione della libertà. La privazione della libertà di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), ha pertanto “una duplice funzione: da un lato, la funzione sociale della protezione, e dall’altro la funzione terapeutica connessa all’interesse individuale della persona alienata di ricevere una appropriata e personalizzata forma di terapia o un ciclo di cure”¹⁰⁷.

¹⁰² Guida all’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Diritto alla libertà e alla sicurezza, 31 dicembre 2019, disponibile su <https://www.echr.coe.int/en/knowledge-sharing>.

¹⁰² Per un approfondimento del tema degli obblighi positive, si veda A. MOWBRAY, *The Development of Positive Obligations*, cit., p. 67; J.G. MERRILLS, *The Development of International Law by the European Court of Human Rights*, Manchester, 1993, p. 102; K. STARMER, *Positive Obligations Under the Convention*, in J. JOWELL, J. COOPER (ed. by), *Understanding Human Rights Principles*, Oxford, 2001, p. 159; L. LARYSEN, *Human Rights in a Positive State: Rethinking the Relationship between Positive and Negative Obligations under the European Convention on Human Rights*, Cambridge, 2016; F. SUDRE, *Les “obligations positives” dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme*, in P. MAHONEY, H. PETZOLD, L. WILDHABER (ed. by), *Protection des Droits de l’Homme: la Perspective Européenne/Protecting Human Rights: The European Perspective*, Colonia, 2000, p. 1359; D. XENOS, *The Positive Obligations of the State under the European Convention on Human Rights*, Abington, 2012; C. FORDER, *Legal Protection under Article 8 ECHR: Marckx and Beyond*, in *Netherlands International Law Review*, 1990, p. 162.

¹⁰³ Per un approfondimento del tema degli obblighi positivi, si veda A. MOWBRAY, *The Development of Positive Obligations*, cit., p. 67; J.G. MERRILLS, *The Development of International Law by the European Court of Human Rights*, Manchester, 1993, p. 102; K. STARMER, *Positive Obligations Under the Convention*, in J. JOWELL, J. COOPER (ed. by), *Understanding Human Rights Principles*, Oxford, 2001, p. 159; L. LARYSEN, *Human Rights in a Positive State: Rethinking the Relationship between Positive and Negative Obligations under the European Convention on Human Rights*, Cambridge, 2016; F. SUDRE, *Les “obligations positives” dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme*, in P. MAHONEY, H. PETZOLD, L. WILDHABER (ed. by), *Protection des Droits de l’Homme: la Perspective Européenne/Protecting Human Rights: The European Perspective*, Colonia, 2000, p. 1359; D. XENOS, *The Positive Obligations of the State under the European Convention on Human Rights*, Abington, 2012; C. FORDER, *Legal Protection under Article 8 ECHR: Marckx and Beyond*, in *Netherlands International Law Review*, 1990, p. 162.

¹⁰⁴ Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 13 giugno 1979, ricorso n. 6833/74, *Marckx c. Belgio*, par. 31. Si veda anche Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 13 dicembre 2012, ricorso n. 39630/09, *El-Masri c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, par. 239.

¹⁰⁵ A. MARCHESI, *La protezione internazionale dei diritti umani*, Torino, 2021, p. 86.

¹⁰⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 15 dicembre 2016, ricorso n. 16483/12, *Khlaifia e altri c. Italia*, par. 88.

¹⁰⁷ Guida all’articolo 5, cit., par. 120.

Il ragionamento della Corte EDU nel valutare se la detenzione dell'alienato costituisca un'ingerenza nel suo diritto alla libertà è del tutto assimilabile a quello seguito per gli artt. 8 e 6 della CEDU analizzati in precedenza. Anche in questo caso, la Corte applica la dottrina del margine di apprezzamento, riconoscendo che le autorità nazionali godono di "una certa discrezionalità quando decidono se una persona debba essere detenuta perché "alienata", in quanto spetta in primo luogo alle autorità nazionali valutare le prove addotte dinanzi a esse in un particolare caso"¹⁰⁸. Tuttavia, il margine di apprezzamento "trova un limite nelle garanzie procedurali implicite nell'art. 5 §1 che devono essere assicurate nei procedimenti giudiziari che autorizzano il ricovero coattivo di una persona"¹⁰⁹. Queste garanzie hanno la funzione di tutelare la persona interessata da qualsiasi privazione arbitraria della libertà. A tal proposito la Corte ha affermato che la nozione di "legittimità" esige una 'fair and proper procedure' e che il procedimento domestico deve assicurare al ricorrente "sufficient protection against a potentially arbitrary deprivation of liberty"¹¹⁰. Ritroviamo dunque anche in questa sede il principio della tutela dall'arbitrarietà, giustificato in considerazione della vulnerabilità dei soggetti alienati. Come osservato nel caso *Shtukarov*, "la detenzione non può essere ritenuta legittima ai sensi dell'art. 5 §1 se la procedura interna non prevede sufficienti garanzie contro l'arbitrarietà"¹¹¹. Si può evincere chiaramente l'analogia con il ragionamento espresso nella giurisprudenza della CEDU incentrata sugli artt. 6 e 8, che vedono la centralità dei principi di proporzionalità, di tutela dell'arbitrarietà, in ragione della protezione della vulnerabilità dell'alienato.

Ai fini dell'accertamento dell'equità della procedura, la Corte EDU tiene in conto diversi fattori, che sostanzialmente coincidono con le garanzie procedurali che vengono accertate anche per gli artt. 6 e 8 della CEDU. Vengono infatti ritenuti elementi di valutazione la possibilità che l'alienato acceda ad un tribunale e venga sentito personalmente o che sia adeguatamente rappresentato¹¹², che possa beneficiare dell'assistenza legale nel procedimento relativo alla proroga, alla sospensione o alla cessazione del suo ricovero¹¹³, che abbia acconsentito alla reclusione in questione¹¹⁴. In merito a quest'ultimo profilo, nel caso *N. c. Romania* viene ritenuto mancante il requisito dell'elemento soggettivo¹¹⁵, ossia l'aver validamente acconsentito alla reclusione in

¹⁰⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 4 dicembre 2018, ricorsi n. 10211/12 e 27505/14, *Ilmseher c. Germania*, par. 128.

¹⁰⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *M.S. c. Croazia*, cit., par. 114.

¹¹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 4 aprile 2017, ricorso n. 9139/08, *V.K. c. Russia*, par. 33.

¹¹¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukaturov*, cit., par. 45.

¹¹² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 16 novembre 2021, ricorso n. 38048/18, *N. c. Romania*, par. 196.

¹¹³ Corte europea dei diritti dell'uomo *N. c. Romania*, par. 196.

¹¹⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukaturov*, cit., par. 115.

¹¹⁵ Nella giurisprudenza della Corte EDU viene stabilito che la privazione della libertà ai sensi dell'art.5 della CEDU consta di due dimensioni (si vedano Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 19 luglio 2018, ricorso n. 61603/00, *Storck c. Germania*, par. 74; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 17 gennaio 2012, ricorso n. 36760/06, *Stanev c. Bulgaria*, par. 117. Si veda anche W.A. SCHABAS, *The European convention*, cit., p. 227, dove viene specificato che la privazione della libertà "is

questione, in quanto l'alienato avrebbe cercato ripetutamente di essere dimesso, contattando il suo tutore ed un legale, e tentando anche una fuga dall'ospedale¹¹⁶.

L'art. 5 della CEDU viene anche in rilievo nel suo disposto del par. 4¹¹⁷ che conferisce ai detenuti il diritto di chiedere attivamente un riesame giudiziario della loro detenzione¹¹⁸. In sostanza, la Corte EDU ha ritenuto che “una persona alienata forzatamente detenuta in un istituto psichiatrico per un periodo indefinito o lungo ha di principio il diritto, in tutti i casi in cui non sia previsto un automatico riesame periodico di carattere giurisdizionale, di presentare, ad intervalli ragionevoli, ricorso ad un tribunale per contestare la legittimità della sua detenzione”¹¹⁹.

La nozione di “legittimità” di cui all'art. 5, par. 4, della CEDU ha lo stesso significato del termine ai sensi dell'art. 5, par. 1, della CEDU, e questo implica che una persona detenuta “ha il diritto di far controllare la «legittimità» della sua detenzione dal punto di vista non soltanto del diritto interno, ma anche della Convenzione, dei principi generali che essa sancisce e dello scopo delle restrizioni che autorizza l'articolo 5 § 1”¹²⁰. Anche in questo caso, la Corte EDU riconosce al legislatore il proprio margine di apprezzamento, ammettendo che “le forme di riesame giurisdizionale possono variare da un ordinamento all'altro, e dipendono dal tipo di privazione della libertà in questione”¹²¹, e che dunque “non rientra nella giurisdizione della Corte l'indagine su quale sarebbe il sistema migliore e più adatto di revisione giudiziaria in questo ambito”¹²².

La Corte EDU ha chiarito che benché non sia sempre necessario che la procedura di cui all'art. 5, par. 4, della CEDU sia accompagnata dalle stesse garanzie previste ai sensi dell'art. 6 per un procedimento penale o civile, “it must have a judicial character and provide guarantees appropriate to the kind of deprivation of liberty in question”¹²³. Quest'affermazione sembrerebbe suggerire che le garanzie procedurali che devono essere assicurate nella fase del riesame della misura di protezione siano in un certo senso minori di quelle che devono essere verificate ai sensi dell'art. 6 della CEDU. In realtà, dall'analisi della giurisprudenza della Corte EDU, si evince che c'è una sostanziale coincidenza tra le stesse. Difatti, la procedura di riesame per essere equa deve assicurare il contraddittorio e la parità tra le parti¹²⁴, principi del giusto processo che vengono in rilievo anche ai sensi

objective to the extent the person is confined for a length of time that is not negligible. It is subjective in that the person has not consented to such confinement”.

¹¹⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo *N. c. Romania*, par. 196.

¹¹⁷ Cfr. art. 5, par. 4: “Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima”.

¹¹⁸ Guida all'articolo 5, cit., par. 219.

¹¹⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukaturov*, cit., par. 121.

¹²⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Khlaifia*, cit., par.128.

¹²¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Khlaifia*, cit., par.129.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 22 maggio 2012, ricorso n. 5826/03, *Idalov c. Russia*, par. 161.

¹²⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 15 novembre 2005, ricorso n. 67175/01, *Reinprecht c. Austria*, par. 31.

dell'art. 6 della CEDU, deve consentire di avvalersi dell'assistenza di un difensore¹²⁵. Nel caso *Shtukatur*ov, la Corte EDU ritiene che vi sia stata una violazione dell'art. 5, par. 4, in quanto “al ricorrente è stata negata la possibilità di utilizzare qualsiasi rimedio giurisdizionale al fine di sindacare la sua continua detenzione”¹²⁶.

5. Conclusioni

Nella sua giurisprudenza sulle misure di privazione della capacità giuridica, la Corte EDU privilegia un approccio tradizionale ai diritti umani¹²⁷, definendo prevalentemente gli obblighi negativi degli Stati e dunque i limiti all'interno dei quali un'ingerenza con i diritti tutelati dalla CEDU possa essere ritenuta legittima.

Dall'analisi fin qui svolta è emerso che le disposizioni della CEDU esaminate, indipendentemente dal bene tutelato, hanno in comune la metodologia e i principi utilizzati dalla Corte EDU per definire i limiti degli obblighi negativi degli Stati.

Il nucleo centrale delle pronunce della Corte EDU è volto a valutare se il procedimento decisionale delle corti interne che hanno disposto la misura di privazione della capacità giuridica sia stato equo, ossia se vi sia stato un corretto bilanciamento tra gli interessi del soggetto vulnerabile e le esigenze di protezione e tutela dello stesso. Questo è il punto di approdo di un ragionamento articolato che partendo dalla qualificazione della misura di privazione della capacità giuridica come un'ingerenza, applica il c.d. “three pronged test”¹²⁸, ossia verifica se l'ingerenza soddisfa le tre condizioni del rispetto dei principi di legalità, della legittimità e della proporzionalità. Mentre l'analisi dei profili della legalità e della legittimità viene effettuata dalla Corte EDU in maniera molto succinta, quella relativa al principio di proporzionalità è invece più complessa. A quest'ultimo è riconosciuta la funzione di “general principle of interests-and-values-balancing within the system of the Convention”¹²⁹. Nell'accertare se il procedimento di interdizione sia stato equo, la Corte è tenuta a verificare l'esistenza nel diritto nazionale di adeguate garanzie procedurali per prevenire qualsiasi rischio di arbitrarietà, e dunque limitare il margine di apprezzamento del legislatore. Indipendentemente dal diritto tutelato, c'è una sostanziale coincidenza quanto alle garanzie procedurali considerate, tra cui assumono particolare rilievo l'effettiva partecipazione del soggetto beneficiario al processo di interdizione, l'esistenza di un suo consenso al trattamento, e la comminazione di una misura di privazione “su misura” rispetto ai bisogni del ricorrente. Questa giurisprudenza è dunque pienamente conforme

¹²⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 17 dicembre 2013, ricorso n. 36997/08, *Cernák c. Slovacchia*, par. 78.

¹²⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Shtukatur*ov, cit., par. 123.

¹²⁷ S. FREDMAN, *Human Rights*, cit., p. 1.

¹²⁸ L. LARYSEN, *Human Rights in a Positive State: Rethinking the Relationship between Positive and Negative Obligations under the European Convention on Human Rights*, Cambridge, 2016, p. 222.

¹²⁹ E. CANNIZZARO, F. DE VITTOR, *Proportionality*, cit., p. 135.

alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità¹³⁰ e ai Principi formulati nella Raccomandazione N.R. (99) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa¹³¹, che sebbene non siano giuridicamente vincolanti, definiscono uno standard europeo comune in questo campo. L'uniformità dei principi applicati consente all'interprete di interpretare le disposizioni della CEDU in armonia tra loro e di beneficiare di un quadro metodologico chiaro nell'applicazione degli obblighi negativi.

Nell'esercitare questa funzione di supervisione, la Corte è riuscita a ritagliarsi un ruolo di garante della giustizia sostanziale, stabilendo che la discrezionalità del legislatore e il suo margine di apprezzamento non possono giungere fino al punto di privare i diritti tutelati dalla CEDU della loro sostanza. La Corte EDU, nel suo ruolo di "conscience de l'Europe"¹³², ha dimostrato di essere un'interprete attenta delle sensibilità della società contemporanea, riconoscendo che nella protezione dei soggetti vulnerabili sono centrali i principi della dignità e dell'autodeterminazione, che fungono da guida per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della CEDU¹³³.

ABSTRACT: Con la recente sentenza *Calvi e C.G. c. Italia*, la Corte EDU ha aggiunto un importante tassello alla sua giurisprudenza in materia di misure di privazione della capacità giuridica degli individui con disabilità fisica e psichica. La giurisprudenza della Corte EDU in quest'ambito è sostanzialmente volta a definire gli obblighi negativi degli Stati, e i limiti entro i quali l'ingerenza con i diritti della CEDU di volta in volta invocati può essere considerata legittima. In quest'articolo ci proponiamo di analizzare, senza pretesa di esaustività, questa giurisprudenza incentrata sul concetto di ingerenza limitando l'ambito della nostra indagine ad alcuni diritti sostanziali della CEDU, ossia il diritto al rispetto della vita privata, il diritto al giusto processo e il diritto alla libertà. Quest'analisi ci consentirà di comprendere il ragionamento

¹³⁰ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale con risoluzione 61/106 del 12 dicembre 2006, ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, disponibile su <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>. Si vedano in particolare gli articoli 12 (*Equal recognition before the law*), 13 (*Access to justice*), 22 (*Consent*).

¹³¹ Consiglio d'Europa, *Raccomandazione No. R.(99) 4*, cit. Ci si riferisce in particolare ai principi n. 2 (*Flexibility in legal response*), n. 3 (*Maximum reservation of capacity*), n. 6 (*Proportionality*), n. 7 (*Procedural fairness and efficiency*) e n. 13 (*Right to be heard in person*). Per consultare https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e303c.

¹³² Consiglio d'Europa, *La Conscience de l'Europe. 50 ans de la Cour européenne des droits de l'homme*, Londra, 2010, disponibile su https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Anni_Book_Chapter13_FRA.

¹³³ La funzione del principio di dignità come "principle-value leading the interpretation and application of the provisions of the Convention" è stata sottolineata in dottrina da A. DI STASI, *Human Dignity as a Normative Concept. "Dialogue" Between European Courts (ECtHR and CJEU)?*, in P. DE ALBUQUERQUE, K. WOJTYCZEK (ed. by), *Judicial Power in a Globalized World*, Liber Amicorum Vincent de Gaetano, 2019, p. 121. La Corte EDU ha invece riconosciuto questa funzione al principio di autodeterminazione, definendolo come "an important principle underlying the interpretation of its guarantees" (Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Pretty*, cit., par. 61).

giuridico e i principi utilizzati dalla Corte EDU per qualificare una misura di privazione della capacità giuridica come un'ingerenza illegittima.

KEYWORDS: misure di privazione della capacità giuridica – ingerenza – obblighi negativi - principio di proporzionalità – dottrina del margine di apprezzamento.

THE CASE LAW OF THE ECtHR ON MEASURES OF DEPRIVATION OF LEGAL CAPACITY AS INTERFERENCE WITH THE RIGHTS PROTECTED BY THE ECHR

ABSTRACT: With the recent ruling *Calvi and C.G. v. Italy*, the ECtHR has added an important building block to its case law on measures depriving individuals with physical and mental disabilities of their legal capacity. The jurisprudence of the ECtHR in this area is essentially aimed at defining the negative obligations of States, and the limits within which the interference with the invoked ECHR rights can be considered legitimate. In this article we aim to analyze, with no pretense of exhaustiveness, this jurisprudence focusing on the concept of interference, by limiting the scope of our investigation to some substantive ECHR rights, namely the right to respect for private life, the right to a fair trial and the right to freedom. Through this analysis it will be possible to understand the legal reasoning and the principles applied by the ECtHR to qualify a measure of deprivation of legal capacity as an unlawful interference.

KEYWORDS: measures of deprivation of legal capacity – interference – negative obligations – principle of proportionality – doctrine of the margin of appreciation.